



27 LUG. 2011 / 1142

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/37/B/1554

Roma, 26 luglio 2011

OGGETTO: Commissione Paritetica ex art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 come modificato dall'art. 23 del D.P.R. n. 51/2009.
Trasmissione testo di regolamento.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL/POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP- NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	= ROMA =

Di seguito alla nota p.n. dello scorso 21 giugno ed alla riunione tenutasi in data 19 luglio, si trasmette il testo di regolamento di cui all'oggetto aggiornato alla luce delle osservazioni formulate da codeste OO.SS.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

2
AC/FR
Server-Commissioni Paritetiche
Trasmissione testo regolamento aggiornato OO.SS.

COMMISSIONE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 29 D.P.R. N. 164/2002

VISTO l'art. 29 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, con cui è stata prevista l'istituzione di una Commissione competente ad esprimersi sulle controversie relative a violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o sui conflitti insorti sulla loro corretta applicazione, di seguito denominata Commissione;

VISTO l'art. 23 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, con cui sono state apportate modifiche al sopra citato art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 prevedendo che la Commissione sia dotata di autonomo regolamento;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa.

Art. 2 - Compiti della Commissione

La Commissione svolge i compiti di cui all'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Relazioni Sindacali.
2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione in caso di assenza o impedimento di uno o più membri effettivi.

3. I componenti di parte pubblica sono individuati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. La designazione ha validità fino alla scadenza della Commissione.
4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti di parte sindacale, designati da ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente. I nominativi sono comunicati all'Ufficio per le relazioni sindacali entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della Commissione, adotterà il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aventi titolo designati.

Art. 4 - Durata

La Commissione resta in carica per tutto il periodo di durata dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile normativamente vigente.

Art. 5 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le relazioni sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella convocazione.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa avanzata dalla parte interessata. La richiesta deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda e alla stessa deve essere allegata la documentazione di supporto; l'Ufficio per le relazioni sindacali, ove ritenuto necessario, provvede ad acquisire gli ulteriori elementi occorrenti per la valutazione della controversia. La richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata, per il tramite dell'Ufficio per le relazioni sindacali.
3. Per la validità delle delibere della Commissione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le delibere della Commissione sono redatte in sede di riunione, nel corso della quale ne viene data lettura. Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai componenti vengono comunicate a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione che si conformeranno al contenuto delle stesse.

Art. 6 - Incompatibilità

I componenti di parte pubblica non possono rivestire cariche sindacali e qualora le assumano, hanno l'obbligo di informarne l'Ufficio per le relazioni sindacali affinché adotti tutti gli atti istruttori necessari per la sostituzione. Il Presidente accerta la sussistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità prima di ogni riunione della Commissione.

Art. 7 - Sede

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento della pubblica sicurezza. Referente della Commissione è l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Art. 8 - Adozione e modifiche

1. Il presente regolamento viene adottato, senza particolari formalità, nella prima seduta utile della Commissione, a maggioranza dei componenti presenti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono adottate ai sensi del comma 1.